

TRIBUNALE DI ASTI

Procedura N. 13 / 2022

Il Giudice Designato,

vista la proposta di concordato minore depositata nell'interesse di) e , in proprio e nella loro qualità di soci e legali rappresentanti della ditta "Casa Snc";

vista la relazione particolareggiata dell'OCC;

esaminati gli atti;

rilevato che la domanda risulta ammissibile in quanto: - la stessa è corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII; - il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII; - il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda nè ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto che non risulta, almeno allo stato, necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo al riguardo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC (peraltro di nomina giudiziale), non essendovi stata richiesta del debitore e non essendo ipotizzabile una omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 c. 2, stante l'esistenza di una sola classe di creditori;

P.Q.M.

visti gli artt. 77 e 78 CCII, 1)

dichiara aperta la procedura di concordato minore;

dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

assegna ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;



avverte i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

dispone vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva, in assenza di contestazioni dei creditori, la decisione sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento.

Asti, 28.10.2022

Il Giudice designato

Dott. Andrea Carena

